TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DEL RIESAME ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ordinanza del 10 giugno 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta del Pubblico Ministero, applicava nei confronti di Tizio, dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Roma, la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., contestato al capo A), nonché l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nell'ambito del medesimo procedimento erano sottoposti ad indagine anche Caio, imprenditore operante nel settore immobiliare, e altri quattro soggetti, pubblici funzionari e imprenditori, in relazione a ulteriori episodi di corruzione e ad altri reati commessi nell'ambito di procedure amministrative riguardanti l'alienazione e la valorizzazione di beni immobili comunali.

I fatti contestati ai diversi indagati risultavano, secondo l'impostazione accusatoria, in parte connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. e in parte collegati sotto il profilo probatorio, essendo emersi nel corso della medesima attività investigativa e risultando fondati, tra l'altro, sull'acquisizione di comunicazioni, documentazione bancaria e atti relativi alle medesime procedure amministrative.

A Tizio veniva provvisoriamente contestato di avere ricevuto da Caio, nel mese di novembre 2025, la somma di euro 15.000, in relazione all'attività da lui svolta quale dirigente comunale nell'ambito di una procedura concernente l'assegnazione in concessione di un complesso immobiliare di proprietà del Comune.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il versamento sarebbe stato effettuato mediante bonifico disposto da una società riconducibile a Caio in favore di una società della quale era socia la moglie di Tizio, formalmente giustificato come corrispettivo di una consulenza commerciale.

Le indagini avevano consentito di accertare che la somma era stata effettivamente accreditata e che, nelle settimane precedenti e successive al pagamento, tra Tizio e Caio erano intercorsi numerosi contatti telefonici.

Dalle conversazioni acquisite non emergevano espressi riferimenti alla somma versata né risultava formalizzato un accordo avente ad oggetto il compimento di specifici atti amministrativi.

Era inoltre emerso che, nel medesimo periodo, Tizio aveva partecipato ad alcune riunioni interne relative alla procedura cui era interessata la società di Caio e aveva espresso valutazioni favorevoli alla prosecuzione dell'iter amministrativo.

La documentazione acquisita attestava, tuttavia, che gli atti successivamente adottati nell'ambito del procedimento amministrativo erano stati deliberati dagli organi collegiali competenti e non risultavano, allo stato, annullati né dichiarati illegittimi.

Il Pubblico Ministero riteneva che il complesso di tali elementi dimostrasse l'esistenza di un rapporto corruttivo tra Tizio e Caio e che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 319 cod. pen., sul rilievo che il dirigente, accettando un'utilità economica proveniente da un soggetto interessato a un procedimento amministrativo rientrante nelle attribuzioni del proprio ufficio, aveva comunque compromesso i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Quanto alle esigenze cautelari, nei confronti di Tizio il Pubblico Ministero deduceva esclusivamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.c., valorizzando la posizione dirigenziale ancora ricoperta dall'indagato e la possibilità di continuare a intrattenere rapporti con operatori economici interessati alle procedure dell'ente.

Nei confronti di alcuni degli altri indagati il Pubblico Ministero rappresentava, invece, anche l'esistenza di esigenze cautelari riconducibili all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando il pericolo di alterazione della documentazione amministrativa e di interferenze con persone informate sui fatti.

Ricevuta la richiesta cautelare, il Gip. riteneva opportuno definire unitariamente le posizioni di tutti gli indagati.

In considerazione della stretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento, della comune matrice investigativa e della necessità di procedere contestualmente all'esecuzione delle misure richieste, il giudice disponeva l'applicazione delle misure personali nei confronti dei diversi destinatari senza procedere preventivamente all'interrogatorio preventivo di alcuno di essi.

Nell'ordinanza il Gip. osservava, in particolare, che la preventiva convocazione per rendere interrogatorio soltanto di alcuni degli indagati avrebbe potuto compromettere la complessiva efficacia dell'operazione cautelare, rendendo conoscibile agli altri l'esistenza della richiesta del Pubblico Ministero.

Tizio veniva sottoposto ad interrogatorio dinanzi al Gip solo dopo l'esecuzione della misura.

In tale sede si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Avverso l'ordinanza proponeva richiesta di riesame il difensore di Tizio.

La difesa deduceva, tra l'altro, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che l'avvenuto pagamento della somma di euro 15.000, quand'anche ritenuto privo di una reale giustificazione commerciale, non dimostrava quale fosse l'oggetto dell'intesa intervenuta tra Tizio e Caio.

Rilevava che le conversazioni intercettate non contenevano alcun riferimento a uno scambio tra denaro ed esercizio della funzione pubblica e che i plurimi contatti personali tra i due soggetti risultavano compatibili anche con rapporti professionali e personali preesistenti.

La difesa contestava inoltre la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319 cod. pen., rilevando come

nell'imputazione provvisoria non fosse individuato alcuno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio né alcuna concreta modalità di esercizio della funzione che si assumesse difforme dalle norme regolatrici del procedimento amministrativo.

Veniva infine eccepita la nullità dell'ordinanza genetica in relazione alle modalità seguite dal Gip. prima dell'applicazione della misura. Il Gip non aveva proceduto all'interrogatorio preventivo di Tizio nei cui confronti era stata chiesta l'applicazione di misure cautelari personali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di riesame è infondata.

1. Sui gravi indizi di colpevolezza

Il quadro indiziario delineato dal Gip deve ritenersi adeguato alla fase cautelare.

È documentalmente accertato che una società riconducibile a Caio abbia disposto un pagamento di euro 15.000 in favore della società partecipata dalla moglie di Tizio.

La causale formalmente indicata nel bonifico non appare idonea, allo stato degli atti, a giustificare la prestazione economica, non essendo stata rinvenuta documentazione sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento della consulenza indicata.

A tale elemento si aggiungono i numerosi contatti telefonici intercorsi tra Caio e Tizio in prossimità temporale con il pagamento e con le fasi maggiormente significative della procedura amministrativa.

Assume inoltre rilievo la circostanza che Tizio abbia partecipato, nella propria qualità di dirigente, alle riunioni concernenti la pratica alla quale la società di Caio era direttamente interessata, manifestando in più occasioni valutazioni favorevoli alla prosecuzione del procedimento.

Il complesso di tali elementi consente di ritenere, nei limiti propri della presente fase, che la dazione di denaro non fosse estranea all'esercizio delle funzioni svolte dall'indagato.

Non appare decisiva, in senso contrario, la circostanza che dalle conversazioni intercettate non emerga un'espressa verbalizzazione dell'intesa tra le parti.

Gli accordi corruttivi, per loro natura, non richiedono forme particolari e possono essere desunti anche dal complesso delle circostanze fattuali.

Nel caso in esame, la prova dell'avvenuto trasferimento dell'utilità economica, la sua prossimità temporale rispetto all'attività amministrativa svolta da Tizio e la frequenza dei contatti con il privato interessato costituiscono elementi convergenti sufficienti, allo stato, a fondare il giudizio di gravità indiziaria.

Sulla qualificazione giuridica

Non merita accoglimento neppure la richiesta difensiva di ricondurre il fatto nell'ambito dell'art. 318 c.p.

La posizione rivestita da Tizio imponeva allo stesso di esercitare le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi che governano l'attività della pubblica amministrazione.
La ricezione di una somma di denaro proveniente da un soggetto direttamente interessato a un procedimento amministrativo seguito dall'ufficio diretto dall'indagato risulta incompatibile con i doveri di imparzialità, correttezza e buon andamento che devono caratterizzare l'esercizio della funzione pubblica.
La circostanza che non sia stato individuato uno specifico provvedimento amministrativo illegittimo non assume valore decisivo.
La contrarietà ai doveri d'ufficio può infatti riguardare anche le modalità complessive di esercizio della funzione, dovendosi considerare contrario ai doveri inerenti all'ufficio il comportamento del pubblico agente che orienti la propria attività in favore dell'interesse di un privato dal quale abbia ricevuto un'utilità.
Nel caso in esame, l'accettazione dell'utilità da parte del dirigente e la successiva partecipazione ad attività amministrative concernenti gli interessi economici del soggetto erogante risultano sufficienti a evidenziare una deviazione dai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost.
Deve pertanto essere confermata, allo stato degli atti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319 c.p.

2. Sulla validità dell'ordinanza genetica

È infondata anche l'eccezione relativa alle modalità con cui il Gip ha proceduto all'applicazione della misura.
Il presente procedimento cautelare riguarda una pluralità di soggetti e una serie di fatti tra loro strettamente connessi, alcuni dei quali fondati su fonti di prova comuni.
Con riferimento a Tizio ed altri agli altri coindagati raggiunti dalla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di misure cautelari personali, il Gip. ha ravvisato esigenze di natura tale da non rendere necessario procedere all'applicazione della misura senza fare ricorso all'interrogatorio anticipato, ex art. 291, comma 1-quater, c.p.p., rispetto all'adozione dell'ordinanza cautelare.
La scelta di non procedere all'interrogatorio preventivo di Tizio e di tutti gli altri coindagati coinvolti nel medesimo procedimento trova adeguata giustificazione nell'esigenza di salvaguardare l'efficacia complessiva dell'intervento cautelare.
Un frazionamento del procedimento avrebbe, infatti, comportato la preventiva conoscibilità dell'iniziativa cautelare da parte di soggetti coinvolti negli stessi fatti o in fatti strettamente collegati, con il rischio di compromettere l'esito delle misure richieste nei confronti degli altri indagati.

La disciplina cautelare non impone che, nell'ambito di un procedimento unitario caratterizzato da una pluralità di posizioni strettamente connesse, il giudice proceda necessariamente secondo modalità differenti per ciascuno dei destinatari della richiesta.
La valutazione deve essere effettuata tenendo conto della complessiva struttura del procedimento e delle esigenze cautelari che caratterizzano l'operazione nel suo insieme.
Né può ritenersi che la difesa abbia subito una concreta compromissione delle proprie prerogative, avendo Tizio avuto la possibilità di rendere interrogatorio immediatamente dopo l'esecuzione della misura e di articolare compiutamente le proprie deduzioni in sede di riesame.
L'eccezione deve pertanto essere respinta.

3. Sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura

Permane nei confronti di Tizio il concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte analoghe.
L'indagato continua a rivestire una posizione dirigenziale all'interno dell'amministrazione comunale e, in ragione delle proprie funzioni, mantiene rapporti istituzionali con operatori economici interessati a procedimenti di rilevante valore patrimoniale.
Le modalità del fatto e l'entità dell'utilità ricevuta depongono per una non occasionale disponibilità a subordinare il corretto esercizio della funzione a interessi privati.
La misura degli arresti domiciliari applicata dal Gip. deve ritenersi proporzionata alla gravità del fatto e adeguata alle esigenze cautelari ravvisate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.,
rigetta la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Tizio e conferma l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, …

l candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga il ricorso per cassazione avverso la sentenza.